

NOTIZIARIO N. 15 - 21 APRILE 2023

EVENTI

17-24 APRILE	DONNE E COMPETENZE DIGITALI - PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E BUONA OCCUPAZIONE.	pag. 3
DAL 26 APRILE	WELLBEING AZIENDALE LA NUOVA FRONTIERA DEL BENESSERE AZIENDALE.	pag. 4
5 MAGGIO	ESPERTO NELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E DOGANALI.	pag. 7
sviluppo pmi SCHEDA DI ISCRIZIONE.		pag. 11

FINANZA AGEVOLATA



Bando per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI Consorzi ed aggregazioni – 2023 por Fesr 2021-2027 azione 1.3.2.

pag. 13

- ◆ Mantenimento dei requisiti 4.0.

pag. 15

FISCALE

- ◆ Il Fisco che verrà: legge delega affidata all'esame del Parlamento. pag. 16
- ◆ Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 legge n. 197/2022): ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. pag. 26

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Fringe benefit: istruzioni INPS sui «flussi di variazione massiva d'ufficio». pag. 28
- ◆ Rilascio di provvedimenti autorizzativi per impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (sistemi di geo localizzazione inclusi): indicazioni operative dell'INL. pag. 30
- ◆ Decadenza del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale: nuovi chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. pag. 41
- ◆ TFR: indice di rivalutazione di marzo 2023. pag. 43



*In occasione della festività del 25
aprile
gli uffici dell'Associazione
resteranno chiusi anche
lunedì 24 aprile 2023*



Rif P.A: 2022-18663/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 36/2023 del 16/01/2023 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna



DONNE E COMPETENZE DIGITALI

PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

STRUMENTI DIGITALI PER LA GESTIONE AZIENDALE

CORSO GRATUITO
PROG. 12 | LIVELLO INTERMEDIO
16 ORE

DESCRIZIONE DEL PROFILO

Il progetto si rivolge a donne che intendono acquisire conoscenze e competenze per l'utilizzo di strumenti digitali a supporto della gestione aziendale.

MACRO OBIETTIVI

- Creazione di contenuti digitali con particolare riferimento a "Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso mezzi digitali" e "Integrare e rielaborare contenuti digitali (Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti all'interno di un corpus di conoscenze esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi, originali e rilevanti)".

ATTESTATO

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza

REQUISITI E DESTINATARI

Donne che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze digitali necessarie per rafforzare la propria occupabilità e adattabilità nonché a rendere maggiormente spendibili le proprie competenze e professionalità anche maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienza lavorative. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna. Conoscenze e competenze di alfabetizzazione sulla gestione di informazioni e dati.

MODALITÀ DI SELEZIONE

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l'ente attuatore procederà alla verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla per verificare il livello di competenze posseduto nella Alfabetizzazione su informazioni e dati. Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità alle donne disoccupate, al fine di facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro. In caso di ulteriore parità verrà data priorità alle donne in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l'ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

CALENDARIO

Aula e/o videoconferenza

17-24 Aprile dalle 14.00 alle 18.00

02 -08 maggio dalle 14.00 alle 18.00

PER INFO E ISCRIZIONI

Wellbeing aziendale La nuova frontiera del benessere aziendale

OBIETTIVI

Wellbeing significa permettere ai propri collaboratori di stare bene e dunque lavorare meglio incrementando la produttività aziendale

Wellbeing promuove un benessere non solo finanziario ma anche e soprattutto psicofisico che pone al centro dell'organizzazione aziendale la persona

Un dipendente non attento alla propria salute regge meno lo stress, è meno concentrato e si assenta maggiormente con conseguente calo della produttività

CONTENUTI

MODULO 1

GESTIONE DELLO STRESS (*Breath e meditation training*) E TUTELA DEL SONNO E DEI RITMI CARDIANI (CORSO IN PRESENZA)

- Cos'è lo stress e come altera il nostro respiro
- La meccanica respiratoria fisiologica e come ripristinarla
- Esercizi pratici di respirazione e auto massaggio
- Cos'è lo stress e come si manifesta quando si supera la soglia di tolleranza
- I bioritmi ed il ruolo dell'alternanza lavoro-riposo

Durata: 4 ore

Data di svolgimento: 26 Aprile 2023 dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 2

Alimentazione consapevole; Alimentazione, emozioni e compulsioni (CORSO IN VIDEOCONFERENZA)

- Piramidi alimentari e piatti
- Educazione alimentare e diete
- Naturalità, integralità e stagionalità
- Gestione dei break
- Principio della rotazione e della varietà dei cibi
- Siamo un sistema tripartito che si esprime attraverso la chimica
- Anche le emozioni hanno una chimica
- Un'educazione viziata da un approccio al cibo filtrata da esperienze difficili e da una cattiva relazione con noi stessi, condiziona le nostre scelte
- La struttura delle compulsioni alimentari ed il ruolo delle dinamiche mentali

Durata: 4 ore

Date di svolgimento: 11 Maggio dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 3

Tecnostress e contrasto alle dipendenze (CORSO IN VIDEOCONFERENZA)

- Storia e caratteristiche del tecnostress
- Tra mente e cervello: il Task swintching cost e la reazione allo stress
- Comportamenti possibili per proteggersi dal tecnostress
- Accorgimenti pratici dalla veglia al riposo notturno
- Cos'è la dipendenza
- I campanelli d'allarme
- La scala percettiva del dolore e del piacere

Durata: 4 ore

Date di svolgimento: 24 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 4

Movimenti ripetitivi e MMC: prevenzione problematiche muscolo-articolari attraverso lo stretching ed esercizi posturali (CORSO IN PRESENZA)

- Insorgenza di problematiche muscolo-articolari derivanti da movimenti ripetitivi indotti dal lavoro
- Descrizione delle patologie dell'arto superiore più comuni: rizoartrosi, tunnel carpale, epicondelite, periartrite scapolo-omerale, discopatie e altre problematiche della colonna vertebrale
- Esercizi pratici e buone pratiche per contrastare, alleviare e risolvere gli effetti dei movimenti ripetitivi

Durata: 12 ore

Date di svolgimento: 7 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 5

Difendi il tuo sistema immunitario; Il cibo che cura (CORSO VIDEOCONFERENZA)

- Avvicinarsi alla complessità del sistema immunitario in modo semplice e chiaro
- Il ruolo dell'intestino come organo di transito tra il mondo esterno (cibo) e circuito sanguigno e come sede della più alta concentrazione di microrganismi
- Approfondimento incentrato sul microbiota intestinale e l'importanza delle fibre vegetali come sostegno dell'equilibrio batterico
- Cosa sono le patologie e come si differenziano
- Quali patologie hanno maggiore legame con il nostro modo di mangiare
- L'alimentazione come frontiera per una vera prevenzione
- Il ruolo della medicina integrata nei protocolli terapeutici

Durata: 4 ore

Date di svolgimento: 21 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 13.00

DEDICATO A

Imprenditori, Responsabili del Personale, RSPP/ASPP **(tutti i moduli valgono ai fini dell'AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DL E DIRIGENTI)**

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Percorso intero - 5 moduli - € 810,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
Percorso intero - 5 moduli - € 972,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 1 - € 200,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 1 - € 240,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 2 - € 180,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 2 - € 216,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 3 - € 180,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 3 - € 216,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 4 - € 200,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 4 - € 240,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 5 - € 180,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 5 - € 216,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

Per iscrizioni multiple **all'intero percorso sconto del 15% dal secondo iscritto.**

Sconto 10% per le iscrizioni pervenute **entro il 1 APRILE 2023**

(Le iscrizioni non sono cumulabili)

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini - (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com TEL. 0544/280.280

Esperto nelle attività logistiche e doganali

(formazione in videoconferenza)

OBIETTIVI

Al fine di consentire alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi, è quanto più fondamentale che le stesse abbiano al loro interno figure esperte che le rendano adeguatamente strutturate per poter approcciare con successo un mercato sempre più globalizzato e digitale per risultare competitivi e affidabili. La figura di esperto nelle attività logistiche e doganali risulta, una risorsa aziendale indispensabile per uno strategico approccio ai mercati internazionali e la corretta attuazione di tutte le normative per garantire la qualità delle procedure aziendali, e cioè: la corretta gestione delle fasi logistiche e di trasporto; il rispetto della compliance doganale; la pianificazione doganale strategica; la riduzione e l'ottimizzazione dei rischi, dei tempi e dei costi nel posizionamento delle merci sui mercati esteri. In questo contesto il corso avrà l'obiettivo di:

- Fornire indicazioni di carattere normativo doganale e fiscale su come operare al meglio sui mercati internazionali (contrattualistica, Incoterms, Iva nelle operazioni internazionali, ecc.).
- Identificare e prevenire i rischi derivanti da una mancata o errata gestione delle tematiche doganali
- Aumentare la competitività sui mercati internazionali attraverso un'adeguata conoscenza e pianificazione della parte doganale
- Esaminare gli strumenti di semplificazione doganale per permettere alle imprese di garantire agevolazioni nel flusso delle proprie merci a destino e nel contempo offrire riduzioni daziarie riducendo tempi e costi
- Scoprire i vantaggi in termini di minori controlli doganali tenendo monitorati i rischi con le varie autorizzazioni doganali come ad esempio la certificazione AEO

CONTENUTI

MODULO 1

Gli Incoterms®: un importante strumento per la parte commerciale e logistica all'interno dell'azienda sia per la stipula dei contratti di compravendita che per la gestione organizzativa logistica e doganale

- Cosa sono gli Incoterms®?
- Differenze tra Incoterms® 2010 e Incoterms® 2020
- Quali sono gli Incoterms da scegliere per ogni tipologia di spedizione
- Consigli pratici su come usare correttamente gli Incoterms® nei contratti di compravendita

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 21 Aprile 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 2

Conoscere tutti gli aspetti e strumenti operativi per ottimizzare i flussi logistici in Export

- Concetto di esportazione e scambi intracomunitari; Figure nelle operazioni di export
- Procedure di esportazione; Che cos'è la pianificazione doganale
- Le modalità di trasporto internazionali; I documenti di trasporto
- I documenti doganali export: DAU - DAE; Analisi bolla doganale export
- Il codice EORI - cos'è e come ottenerlo; Prove di uscita delle merci dal territorio doganale della UE; Le prove di uscita alternative
- Iva nelle operazioni internazionali (import/export/triangolazioni)

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 5 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

MODULO 3

Conoscere tutti gli aspetti e strumenti operativi per ottimizzare i flussi logistici in Import

- Concetto di importazione e scambi intracomunitari
- Figure nelle operazioni di import
- Procedure di importazione
- Documenti nelle operazioni di importazione
- Il calcolo diritti doganali di importazione
- Analisi dichiarazione doganale import
- Cenni sui nuovi tracciati H e passaggio a Dogana 4.0
- Anticipazioni su Cassetto Doganale

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 12 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 4

Scambi intracomunitari – Cessioni, casi particolari, acquisti e servizi

- Nozione di territorio; Iscrizione al VIES; Onerosità dell'operazione; Cessione di beni: normativa IVA; Prova avvenuta consegna; Adempimenti contabili: la fattura – indicazioni obbligatorie, momento di emissione, registrazione; Note di variazione: sconti e resi; Casi particolari
- Acquisti intracomunitari: o Registrazione delle fatture o Note di variazione o Casi particolari: rappresentante fiscale, soggetto identificato, etc.; Prestazione di servizi: normativa IVA
- Fatture di servizi; Analisi modelli intrastat

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 19 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 5

Conoscere gli elementi doganali fondamentali per una corretta dichiarazione doganale in modo da essere sempre in compliance e di evitare sanzioni o contestazioni

- La dichiarazione doganale
- Quali sono le caratteristiche dell'obbligazione doganale?
- Classificate correttamente i vostri prodotti ai fini doganali?
- I principali strumenti operativi (banche dati e risorse in rete) da utilizzare per operare una corretta classificazione doganale.
- E in caso di dubbi? L'informazione Tariffaria Vincolante (ITV)
- Come si determina il valore dei prodotti ai fini doganali?
- Come si determina l'origine delle merci? Alcuni cenni
- Come avviene la rappresentanza in dogana?
- I rapporti con lo spedizioniere/dichiarante doganale
- Come difendersi dalle contestazioni doganali?
- L'accertamento e il contenzioso doganale

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 26 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 6

Fornire un quadro generale di qual è l'attività delle Dogane dalla sua origine e conoscere le ultime novità digitali della nuova Dogana 4.0

- ATTIVITÀ DELLE DOGANE; Quali sono i regimi doganali; MAU – Autorizzazioni telematiche
- Attività di riscossione diritti e garanzie; La digitalizzazione dei processi doganali
- Il progetto SUDOCO; Il Portale Unico Dogane e Monopoli – PUDM; Cos'è il "CASSETTO DOGANALE" e come utilizzarlo; Le nuove dichiarazioni doganali import: TRACCIATI H attivi da giugno 2022;
- Novità 2023: i TRACCIATI EXPORT; Servizi aggiuntivi nel PUDM: richiesta status REX e EA

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 9 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 7

Origine delle merce negli scambi internazionali

- La differenza tra origine preferenziale e non preferenziale ("Made In") della merce
- L'origine preferenziale della merce: accordi commerciali su base bilaterale stipulati dall'UE, le preferenze accordate su base unilaterale e gli accordi di unione doganale
- Le prove dell'origine preferenziale: i certificati EUR1, EUR MED, dichiarazione su fattura
- Riforma della procedura di rilascio dei certificati EUR1 e necessità dello status di esportatore autorizzato
- La Dichiarazione del fornitore
- Differenza tra lo status di esportatore autorizzato e quello di esportatore registrato (Rex)
- L'audit condotto dalle dogane ai fini del rilascio dello status di esportatore autorizzato
- Come prepararsi all'audit doganale? La consulenza di pre audit

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 16 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 8

- L'Operatore economico autorizzato(Aeo)
- I vantaggi e le tipologie di autorizzazione Aeo
- Come si svolge l'audit Aeo? Com'è strutturato l'iter autorizzativo?
- Gli obblighi dell'azienda post audit (automonitoraggio)
- La consulenza pre audit ai fini del rilascio dell'autorizzazione AEO
- Responsabilità 231: l'aggiornamento del modello con il reato di contrabbando coinvolge anche le accise

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 23 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00

DEDICATO A

Impiegati amministrativi e fiscali, Responsabili e impiegati commerciali, Addetti alla supply chain, Responsabili e addetti alla logistica e alle spedizioni, addetti alle operazioni doganali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Percorso intero - 8 moduli - € 1.500,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
Percorso intero - 8 moduli - € 1.800,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 1 - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 1 - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 2 - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 2 - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 3 - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 3 - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 4 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 4 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 5 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 5 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 6 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 6 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 7 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 7 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 8 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 8 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

Sconto 10% per le iscrizioni pervenute entro il 1 APRILE 2023

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com TEL. 0544/280.280



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI CONSORZI ED AGGREGAZIONI – 2023

Por Fesr 2021-2027 Azione 1.3.2

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
BENEFICIARI	PMI ed enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS ed al REA ATI/ATS e Reti di imprese
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Interventi finalizzati a realizzare percorsi di internazionalizzazione che abbiano come obiettivo un'area geografica omogenea⁶ e che si avvalgano di consulenze, partecipazione a fiere o eventi promozionali nei paesi obiettivo, azioni di marketing digitale e realizzazione di materiale promozionale.</p> <p>I progetti devono obbligatoriamente comprendere interventi di tipo consulenziale, coerenti con le finalità del percorso di internazionalizzazione presentato nel progetto e con le tipologie di spesa ammissibile</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>a) ASSESSMENT: consulenze finalizzate all'accrescimento delle potenzialità del beneficiario attraverso servizi di analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali; preparazione di un piano export digitale; preparazione di un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto (sono esclusi i meri studi di mercato);</p> <p>b) TEMPORARY EXPORT MANAGER e/o DIGITAL EXPORT MANAGER: sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo da parte del beneficiario di un TEM o DEM</p> <p>c) MARKETING DIGITALE: realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera, promozione del sito attraverso strumenti quali search engine optimization, search engine marketing o altre metodologie simili, compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati;</p> <p>d) CONSULENZA PER BUSINESS ON LINE: consulenza e assistenza tecnica per l'avvio e sviluppo della di attività di promozione e commercializzazione on line b2b e b2c (consulenza e formazione per l'utilizzo di piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali⁹);</p> <p>e) MATERIALE PROMOZIONALE: realizzazione di video, realizzazione di cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall'Italiano, per un valore massimo di € 3.000;</p> <p>f) FIERE INTERNAZIONALI: partecipazione da parte del beneficiario a fiere all'estero o in Italia, in questo caso solo a fiere con qualifica Internazionale, svolte in presenza o in modalità virtuale.</p> <p>- Nel caso di fiere in presenza saranno ammessi i seguenti costi: affitto spazi, noleggio allestimento (incluse le spese di progettazione degli stand), gestione spazi, trasporto merci in esposizione e assicurazione delle stesse, ingaggio di hostess/interpreti.</p> <p>- Nel caso di fiere virtuali saranno ammessi i seguenti costi: iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, accordi onerosi con media partners, spese di spedizione dei campionari.</p> <p>g) B2B ED EVENTI: adesione da parte del beneficiario a eventi promozionali, incontri di affari, b2b in forma fisica o virtuale, collettivi e di livello internazionale, organizzati da soggetti terzi con comprovata esperienza in ambito internazionale¹⁰.</p>



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

	<p>Sono ammesse in questa tipologia le spese di consulenza finalizzate alla realizzazione di incontri d'affari(B2B) e i costi per l'affitto di spazi per la loro organizzazione e realizzazione.</p> <p>Le voci di spesa ammissibili per B2B ed eventi sono le medesime elencate per le fiere internazionali.</p> <p>h) COSTI GENERALI per la definizione e gestione del progetto, compreso la formazione del personale per l'acquisizione delle nuove competenze richieste per effetto dell'implementazione del progetto di internazionalizzazione. Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario del 7% della somma delle voci di spesa indicate nelle lettere dalla a) alla g). Pertanto, in fase di rendicontazione delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;</p> <p>i) Esclusivamente per le aggregazioni (ATI/ATS e Reti di imprese) e per i Consorzi, COSTI DI PERSONALE per la gestione e il coordinamento del progetto. Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario del 10% della somma delle voci di spesa indicate nelle lettere dalla a) alla g).</p> <p>In fase di rendicontazione delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile</p>
AMMONTARE CONTRIBUTO	Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile
REGIME DI AIUTO	De Minimis
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica tramite portale Sfinge
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Dalle 12.00 del 27/04/2023 alle 16.00 del 21/06/2023

MANTENIMENTO DEI REQUISITI 4.0

A partire dal Piano Industria 4.0 l'inserimento nei processi produttivi di beni strumentali con certificazione 4.0 ha permesso alle aziende acquirenti di accedere agli incentivi "automatici" (Iper Ammortamento prima e Credito d'imposta poi).

Dai primi investimenti agevolati ad oggi sono passati anni, durante i quali le aziende non sono rimaste "cristallizzate", ma sono evolute, introducendo ulteriori cambiamenti nel proprio layout, lato impianti e/o lato sistemi informatici.

Giova quindi ricordare che l'Agenzia delle Entrate, tramite la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, ha ribadito l'obbligo, in capo al soggetto beneficiario, del **mantenimento dei requisiti, così come certificati, per tutta la durata del periodo di fruizione del beneficio.**

Questa prescrizione normativa, unita al fatto che il sistema degli incentivi negli anni è mutato, oltre che nella forma e nelle percentuali di agevolazione, anche nelle tempistiche di utilizzo (ad esempio, la compensazione in F24 del Credito d'imposta è passata da 5 a 3 quote annuali), impone alle aziende beneficiarie una verifica della situazione.

CONFIMI Romagna, con Corporate Studio affianca le imprese in questa attività, per analizzare gli eventi intervenuti nel tempo e **dimostrare che i requisiti di integrazione e interconnessione sono stati mantenuti per tutto il periodo obbligatorio**, nella medesima modalità a suo tempo certificata ovvero con modalità differenti, ma ugualmente efficaci dal punto di vista normativo.

INFO	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>
-------------	---

**IL FISCO CHE VERRÀ
LEGGE DELEGA AFFIDATA ALL'ESAME DEL PARLAMENTO**

Approdato in prima lettura alla Camera dei Deputati il **disegno di legge delega** ([Atto Camera 1038](#)) varato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023. Il testo si compone di venti articoli, suddivisi in cinque titoli: i principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4); i tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), giochi (art. 13); i procedimenti (artt. 14-17) e le sanzioni (art. 18); testi unici e codici (art. 19); disposizioni finanziarie (art. 20).

Su tale provvedimento l'Agenzia delle Entrate, tramite la rivista Fisco Oggi, il 7 aprile u.s. ha diramato quanto segue.

Dall'entrata in vigore della legge scatteranno i ventiquattro mesi a disposizione del Governo per dare concreta attuazione alla riforma attraverso i necessari decreti legislativi, rispettosi, oltre che dei principi costituzionali e del diritto dell'Unione europea e internazionale, anche dei principi e dei criteri definiti con la medesima delega (**articolo 1**).

In particolare, le nuove norme dovranno: stimolare la crescita economica e la natalità, efficientando la struttura dei tributi e riducendo il carico fiscale, anche per sostenere famiglie, lavoratori e imprese; prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; razionalizzare e semplificare il sistema tributario; facilitare gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti; assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità (**articolo 2**).

Inoltre, andranno garantiti: l'adeguamento del diritto nazionale ai principi generali del diritto tributario Ue e internazionale, tenendo conto anche dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia; la coerenza del nostro ordinamento con le raccomandazioni Ocse nell'ambito del progetto Beps; la revisione della disciplina della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche; l'introduzione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per promuovere attività economiche nel nostro Paese (**articolo 3**).

Sarà oggetto di profonda revisione anche lo Statuto dei diritti del contribuente ([legge 212/2000](#)).

In particolare, si prevede di:

- rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, con indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
- valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e quello di certezza del diritto;
- razionalizzare la disciplina degli interpelli, riducendone l'utilizzo. A tal fine, andranno emanati provvedimenti interpretativi in cui rappresentare anche una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, il ricorso all'istituto da parte delle persone fisiche e dei contribuenti di dimensioni ridotte dovrà essere circoscritto ai soli casi in cui non è possibile ottenere risposte mediante servizi di interlocuzione rapida (tecnologie digitali, intelligenza artificiale), bisognerà istituire il pagamento di un contributo, graduato in funzione di fattori quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, destinato a finanziare specializzazione e formazione professionale del personale del Fisco;
- potenziare il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
- applicare in modo generalizzato il principio del contraddittorio a pena di nullità;

- definire una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
- potenziare l'istituto dell'autotutela, da estendere agli errori manifesti anche quando l'atto sia divenuto definitivo (**articolo 4**).

Prima di entrare nel dettaglio delle novità attese per i vari settori impositivi, per le procedure di accertamento, riscossione e contenzioso nonché per il sistema sanzionatorio, si segnala che al Governo è affidato anche il compito di riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema fiscale, provvedendo, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge delega, alla redazione di **Testi unici**; inoltre, entro dodici mesi dall'adozione dell'ultimo dei decreti delegati, a chiusura del processo di riforma, dovrà vedere la luce il **Codice del diritto tributario**, con l'obiettivo di semplificare il sistema, migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme, la certezza dei rapporti giuridici, l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria (**articolo 19**).

L'attuazione della riforma fiscale dovrà avvenire a costo zero per la finanza pubblica e non comportare un incremento dell'attuale pressione tributaria. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, considerata la complessità della materia che ne impedisce la stima globale, ciascun decreto legislativo evidenzierà i propri nella relazione tecnica di accompagnamento (**articolo 20**).

Art. 5 – Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche

È uno dei principali capitoli della delega. Fissa principi sia di carattere generale sia specifici in riferimento alle singole categorie reddituali.

Rientrano nel primo ambito:

- la revisione e la graduale **riduzione dell'Irpef**, da attuare tramite il riordino degli scaglioni di reddito, delle aliquote (già scese a quattro dal 2022), delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d'imposta, tutelando, in particolare, i nuclei familiari numerosi, la casa, la salute delle persone, l'istruzione, la previdenza complementare nonché il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli immobili esistenti. Sullo sfondo, il passaggio a un sistema caratterizzato da una aliquota impositiva unica;
- il perseguimento dell'**equità orizzontale**, attraverso l'applicazione della medesima *no tax area* (prioritariamente per i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione, oggi assestata, rispettivamente, a 8.173 euro e a 8.500 euro) nonché del medesimo carico fiscale a prescindere dalla natura del reddito prodotto, la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente (anche in misura forfetaria) delle spese per la sua produzione, la possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori dal reddito di categoria e l'eventuale eccedenza dal reddito complessivo, l'applicazione generalizzata della *flat tax incrementale*, ossia di un'imposta sostitutiva, più vantaggiosa dell'Irpef ordinaria, sui maggiori redditi conseguiti (o su una parte di essi), anche quelli di lavoro dipendente, rispetto al periodo d'imposta precedente (la legge di bilancio 2023 l'ha già prevista, esclusivamente per quest'anno, in favore delle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario);
- l'**inclusione nel reddito complessivo**, ai fini della spettanza di "sconti" fiscali e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenute alla fonte (oggi, in gran parte esclusi), fatta eccezione per i redditi di natura finanziaria.

Per quanto riguarda i **redditi agrari**, si prevede: l'introduzione di nuove classi e qualità di coltura, per tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione (*vertical farm*, micro propagazione, coltivazioni idroponiche), da tassare su base catastale, almeno fino a un certo importo, oltrepassato il quale l'attività eccedente si considera generatrice di reddito d'impresa; l'imposizione semplificata, entro determinati limiti, dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, da coltivazioni e allevamenti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (ad esempio, i *carbon credit*, certificati negoziabili ottenuti con la cattura di anidride carbonica); l'aggiornamento gratuito, anche digitale, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle qualità e classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate; la semplificazione del regime fiscale dei terreni su cui svolgono attività agricole i pensionati e i contribuenti con reddito complessivo modesto.

In relazione ai **redditi dei fabbricati**, si punta all'estensione del regime di imposizione sostitutiva ("cedolare secca") agli immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo.

In tema di **redditi di lavoro dipendente**, sarà revisionata la disciplina dei *fringe benefit*, in particolar modo i limiti di esclusione dalla formazione del reddito per i compensi in natura, comunque salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, della previdenza complementare, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale, dell'efficientamento energetico.

Le linee guida per i **redditi di lavoro autonomo** sono: concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori conseguiti in relazione all'attività professionale o artistica, tranne i rimborsi delle spese sostenute e riaddebitate al cliente; allineamento del criterio di imputazione temporale dei compensi a quelle di effettuazione delle ritenute da parte del committente; eliminazione, per gli immobili strumentali e quelli a uso promiscuo, della disparità di trattamento tra acquisto in proprietà e acquisizione in *leasing*; riduzione delle ritenute sui compensi degli autonomi che sostengono costi elevati per dipendenti e collaboratori; riconoscimento della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Per i **redditi d'impresa** a base personale, in particolare per le imprese in contabilità ordinaria, si prevede l'istituzione di un regime opzionale di tassazione con la stessa aliquota ordinaria dell'Ires, ferma restando la concorrenza al reddito complessivo Irpef degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, con scomputo di quanto versato dall'impresa.

Per i **redditi di natura finanziaria**, scomparirà la distinzione tra redditi di capitale (interessi, cedole, dividendi) e redditi diversi (plusvalenze): rappresenteranno un'unica categoria, con applicazione del principio di cassa e possibilità di compensazione. Saranno soggetti a un'imposta sostitutiva (attualmente, è del 26%) sul risultato complessivo netto (somma algebrica dei redditi finanziari positivi e di quelli negativi) realizzato nell'anno solare, con possibilità di riporto delle eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi. Per il contribuente resterà l'obbligo dichiarativo, a meno che non conferisca a un intermediario autorizzato l'incarico di prelevare e versare l'imposta sostitutiva. Non cambierà l'attuale livello di tassazione (12,50%) dei redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati. Principio di cassa con possibilità di compensazione anche per i rendimenti delle forme pensionistiche complementari, che comunque manterranno

un'aliquota d'imposta agevolata (attualmente è del 20%), e tassazione sostitutiva scontata anche per i redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Infine, le novità in programma per la categoria dei **redditi diversi** non di natura finanziaria: revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate per la vendita di terreni edificabili, qualora siano stati ricevuti in donazione (come prezzo di acquisto, si assumerà quello sostenuto dal donante); messa a regime della disciplina per rivalutare partecipazioni e terreni a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, da calibrare in ragione del periodo di possesso del bene; regolamentazione delle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, tranne i casi in cui non è presente l'intento speculativo e quando i beni sono acquisiti per successione o donazione.

Art. 6 – Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti

Tante le modifiche pensate per la tassazione delle società:

- introduzione di un'**aliquota ridotta** rispetto a quella ordinaria del 24% per la quota di reddito destinata, nei due periodi d'imposta successivi alla sua produzione, a investimenti qualificati e a nuove assunzioni, a condizione che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa (saranno considerati distribuiti gli utili corrispondenti a ricavi non contabilizzati e a costi inesistenti accertati dal Fisco);
- semplificazione dei regimi di **riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili**
- revisione della **deducibilità degli interessi passivi**, con introduzione di apposite franchigie non soggette all'applicazione delle limitazioni imposte dall'[articolo 96](#) del Tuir ("test del Rol");
- riordino del regime di **compensazione delle perdite**, tenendo conto anche dei principi espressi dalla Corte di giustizia;
- razionalizzazione della disciplina dei **conferimenti di azienda** e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento;
- previsione di un regime speciale per i **passaggi dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale** e viceversa.

Art. 7 – Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto

La "manutenzione" in ambito Iva riguarderà:

- la ridefinizione dei **presupposti** dell'imposta per renderli più aderenti alla normativa Ue;
- la revisione delle disposizioni sulle **operazioni esenti**, con individuazione di quelle per le quali è possibile optare per l'imponibilità;
- la rivisitazione delle **aliquote** in base ai criteri unionali, con un occhio di riguardo per i beni e servizi meritevoli di un trattamento agevolato in quanto socialmente rilevanti;
- la revisione delle regole sulla **detrazione** dell'imposta, per renderla più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e servizi impiegati in operazioni soggette al tributo (si tratta, in particolare, delle regole sul pro-rata), per armonizzare alla normativa Ue la detrazione relativa ai fabbricati nonché, in caso di esigibilità che si realizza nell'esercizio precedente alla ricezione della fattura, per fissare l'esercizio del diritto al più tardi nella dichiarazione relativa all'anno in cui si riceve il documento
- la riduzione dell'aliquota per l'importazione di **opere d'arte** ed estensione del regime di favore anche alle cessioni interne di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

- la semplificazione, in termini di accesso e applicazione, del **regime del gruppo Iva**;
- l'armonizzazione della disciplina Iva con le disposizioni del **Codice del Terzo settore**.

Art. 8 – Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive

Previsto il graduale superamento dell'Irap, *in primis* per le **società di persone** e le **associazioni di professionisti**; per gli altri soggetti, il tributo regionale sarà sostituito da una **sovraimposta Ires**. Il tutto dovrà avvenire garantendo, comunque, il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito extra per le regioni con squilibri di bilancio sanitario o sottoposte a piani di rientro, circostanze che, in base alle norme vigenti, comportano l'applicazione di aliquote maggiorate.

Art. 9 – Altre disposizioni

Gli interventi delegati dall'articolo 9 investono diversi ambiti tributari:

- gli istituti disciplinati dal **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (Ccii - [Dlgs 14/2019](#)), relativamente ai quali si prevede un unico regime di tassazione del reddito delle imprese distinguendo solo tra gli istituti liquidatori e gli istituti di risanamento, l'estensione agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria del regime degli adempimenti Iva ora previsti per la liquidazione giudiziale, l'estensione a tutti gli istituti disciplinati dal Ccii dei regimi di tassazione agevolata delle sopravvenienze attive e plusvalenze da cessione di beni, della disciplina delle note di variazione Iva e dell'esclusione dalla responsabilità per le cessioni di azienda, la semplificazione dei rimborsi e della cessione dei crediti maturati nel corso delle procedure, la definizione di un regime notificatorio chiaro degli atti impositivi, la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata prevedendo l'intervento del Tribunale e, analogamente, in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- la revisione della disciplina delle **società non operative**, individuando nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, per intercettare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati in materia di Iva dalla Corte di cassazione e dalla Corte di giustizia Ue, nonché cause di esclusione che tengano conto dell'esistenza di un congruo numero di dipendenti (attualmente, è causa di esclusione dalla disciplina l'aver avuto nei due esercizi precedenti un numero di dipendenti mai inferiore a dieci unità) e dello svolgimento di attività in determinati settori economici regolamentati. La finalità – come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge – è ricondurre la normativa alla sua *ratio* originaria, quella cioè di contrasto alle società che esercitano un'attività di mero godimento e non un'effettiva attività d'impresa;
- la semplificazione dei **criteri di determinazione del reddito d'impresa**, con rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, limitando le variazioni da apportare alle risultanze del conto economico concernenti, in particolar modo, gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora;
- la revisione degli **incentivi fiscali** alle imprese, tenendo conto anche della [direttiva Ue 2022/2523](#);
- la revisione della **fiscalità di vantaggio**, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

- la semplificazione e razionalizzazione, in coerenza con il Codice del Terzo settore e il diritto Ue, dei regimi agevolativi per i soggetti esercenti con modalità non commerciali attività aventi **finalità sociali**;
- il completamento e il coordinamento con le altre norme tributarie delle misure fiscali per gli **enti sportivi**, anche allo scopo di favorire l'avviamento e la formazione allo sport di giovani e persone svantaggiate.

Art. 10 – Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall'Iva

Gli obiettivi fissati per il comparto delle imposte indirette sono:

- razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi, da realizzare anche attraverso l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, la revisione della base imponibile, l'entità dell'imposta applicabile;
- autoliquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro;
- semplificazione dell'imposta di bollo e dei tributi speciali;
- previsione di un'unica imposta sostitutiva in luogo dei vari tributi oggi applicati agli atti immobiliari, anche per le conseguenti formalità catastali, nonché ai trasferimenti derivanti da atti di donazione o da successioni *mortis causa*;
- riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti grazie a nuove soluzioni tecnologiche e servizi telematici potenziati;
- semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi.

Art. 11 – Revisione della disciplina doganale

Il quadro normativo in materia doganale dovrà essere aggiornato in conformità al diritto unionale. Andranno implementati e migliorati i servizi telematici per gli utenti, accresciuta la qualità dei controlli, semplificate le verifiche inerenti alle procedure doganali, revisionato l'istituto della controversia doganale, riordinate le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione.

Art. 12 – Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi

Non mancano interventi di revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, con il principale obiettivo di incentivare i prodotti *green*, correlando l'imposizione fiscale all'impatto ambientale:

- le aliquote sui prodotti energetici dovranno essere rimodulate in modo tale da contribuire a ridurre le emissioni di gas inquinanti e promuovere l'utilizzo di prodotti ottenuti dalla biomassa o altre risorse rinnovabili;
- andrà incentivata la produzione di energia elettrica, gas metano e gas naturale ottenuti da biomassa o altre risorse rinnovabili, anche attraverso il rilascio di titoli per la cessione di quei prodotti a consumatori finali per il riconoscimento dell'accisa agevolata o esente;
- occorrerà revisionare le agevolazioni in materia di accisa su energia e prodotti energetici, sopprimendo i sussidi particolarmente impattanti per l'ambiente;
- andranno semplificati gli adempimenti amministrativi per la detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici;
- prevista, infine, la revisione della disciplina dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti per la lubrificazione meccanica.

Art. 13 – Giochi

Ricco il programma stilato per riordinare le disposizioni in tema di giochi pubblici. Si segnalano:

- l'introduzione di misure tecniche e normative a tutela dei soggetti più vulnerabili e per prevenire fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo e di gioco minorile;
- la concertazione tra Stato, Regioni ed enti locali per pianificare la dislocazione territoriale dei luoghi fisici per l'offerta di gioco;
- il rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei concessionari dei giochi pubblici e di tutti coloro che partecipano alle filiere da essi attivati, per meglio contrastare il gioco illegale e le infiltrazioni di organizzazioni criminali;
- la previsione di una disciplina per gestire i casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specie se derivante da provvedimenti di revoca o decadenza;
- l'adeguamento delle norme in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, con armonizzazione delle percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché delle percentuali destinate a vincita;
- la revisione della disciplina dei controlli e accertamento dei tributi sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione e delle altre violazioni in materia;
- il riordino del sistema sanzionatorio per aumentarne l'efficacia dissuasiva, della disciplina sulle responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi e dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere o di utilizzo di apparecchi non conformi, nonché il riordino della disciplina su obblighi, responsabilità e garanzie patrimoniali dei produttori/distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta.

Art. 14 – Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti

L'articolo 14 fissa una serie di principi e criteri specifici in materia di adempimenti tributari finalizzati a:

- ridurre gli obblighi dichiarativi, tra cui il graduale superamento degli Isa, ossia degli indici sintetici di affidabilità, lo strumento che dal 2018 ha sostituito gli studi di settore;
- armonizzare e razionalizzare il calendario fiscale degli appuntamenti con il Fisco;
- escludere la decadenza da benefici in caso di inadempimenti formali o poco gravi;
- semplificare la modulistica;
- incentivare con sistemi premiali l'utilizzo delle dichiarazioni precompilate;
- implementare i servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria e facilitarne l'accesso ai contribuenti;
- potenziare la condivisione telematica di dati e documenti tra Agenzia delle entrate e Comuni per individuare immobili non censiti o abusivi;
- sospendere ad agosto e dicembre l'invio, da parte degli uffici, di comunicazioni, inviti e richieste di atti, documenti, dati, ecc.;
- armonizzare i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dallo Stato e a quelle dovute dai contribuenti.

Invece, per quanto riguarda la "manutenzione" degli adempimenti in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, andrà rivisto il sistema generale delle cauzioni, prevedendo, per coloro che garantiscono determinati livelli di affidabilità e solvibilità, benefici in termini di snellimento degli adempimenti e di esonero dall'obbligo di prestazione delle cauzioni,

e occorrerà rivedere le procedure per la gestione della rete di vendita dei prodotti da fumo e di quelli succedanei.

Art. 15 – Procedimento accertativo

Particolarmente rilevanti le modifiche annunciate in ambito accertamento tributario.

Innanzitutto, il procedimento dovrà essere semplificato, anche grazie alle tecnologie digitali, favorendo la riduzione degli oneri a carico dei contribuenti, e andrà sempre applicato il **principio del contraddittorio preventivo** a pena di nullità degli atti nei rapporti tra fisco e contribuente, fatta eccezione per i controlli automatizzati e le altre forme di accertamento sostanzialmente automatizzate.

È ovviamente caldeggiata l'implementazione delle tecnologie digitali e delle intelligenze artificiali per una migliore e più tempestiva disponibilità di dati e informazioni, allo scopo sia di prevenire gli errori dei contribuenti sia di circoscrivere e meglio indirizzare le attività di controllo nei confronti dei soggetti a più alto rischio fiscale.

La riforma dell'accertamento passa anche attraverso l'incentivazione dell'adempimento spontaneo. A tal fine, si prevede di potenziare il **regime di adempimento collaborativo** ([articolo 3](#) e seguenti, Dlgs 128/2015) e di introdurre, per i soggetti di minori dimensioni (titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo), il **concordato preventivo biennale**, la cui sottoscrizione comporterà l'irrelevanza fiscale e contributiva dell'eventuale maggior reddito conseguito rispetto a quello definito con l'Agenzia delle entrate.

Infine, alcuni principi per assicurare la **certezza del diritto** tributario:

- per i componenti di reddito a efficacia pluriennale e le perdite, il termine di decadenza per l'accertamento dovrà decorrere dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, senza considerare i "ratei" successivi. Ciò, per evitare una eccessiva dilatazione di tale termine e di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili;
- la possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti positivi e minori componenti negativi in base al valore di mercato dei beni e servizi oggetto delle operazioni andrà limitata ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;
- la possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società a ristretta base partecipativa andrà circoscritta ai casi in cui la rettifica, basata su elementi certi e precisi, riguarda componenti positivi di reddito non contabilizzati o componenti negativi inesistenti.

Art. 16 – Procedimenti di riscossione e di rimborso

Nell'ambito della revisione del sistema nazionale della riscossione, si prevede, tra l'altro, di:

- incrementarne l'efficienza e di semplificarlo, anche attraverso l'individuazione di un nuovo **modello organizzativo**, con trasferimento all'Agenzia delle entrate delle funzioni e delle attività ora svolte dall'Ader;

- modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, con l'obiettivo di stabilizzare a **120 rate mensili** (pari a dieci anni) il numero massimo delle dilazioni concedibili (attualmente, si possono ottenere al massimo 72 rate mensili, innalzabili a 120 soltanto quando il debitore, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trova in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica – [articolo 19](#), comma 1-*quinquies*, Dpr 602/1972). Ciò per favorire l'effettivo pagamento dei debiti da parte di coloro che si trovano nell'impossibilità di provvedervi in un minor lasso di tempo;

- superare il meccanismo del **ruolo** e della **cartella** di pagamento per il recupero coattivo delle somme affidate all'agente della riscossione e introdurre nuovi strumenti che ne consentano un più rapido incasso, anche riducendo i tempi, in caso di mancato pagamento da parte del debitore, per avviare le azioni esecutive e cautelari, ossia per procedere con ipoteche e pignoramenti;
 - prolungare il termine di efficacia degli **atti di riscossione**, allo scopo di accelerare le azioni di recupero dell'agente della riscossione;
 - razionalizzare e automatizzare la **procedura di pignoramento** dei conti bancari, anche attraverso la cooperazione dell'istituto di credito richiesta con la dichiarazione stragiudiziale del terzo ([articolo 75-bis](#), Dpr 602/1973);
 - velocizzare le procedure e le tempistiche dei **rimborsi** a favore dei contribuenti
 - introdurre una nuova disciplina della riscossione nei confronti dei **coobbligati solidali** paritetici e dipendenti allo scopo di garantire un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.
- Inoltre, per quanto riguarda la riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, bisognerà:
- rivedere tutto il sistema di tassazione dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, soprattutto per superare l'attuale meccanismo dei versamenti, che fa riferimento ai quantitativi consumati nell'anno precedente, correlandoli, invece, ai quantitativi dei prodotti venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
 - armonizzare i termini, attualmente differenziati, per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto a riscuotere l'imposta.

Art. 17 – Procedimenti del contenzioso

Novità anche per la disciplina e l'organizzazione del contenzioso:

- ampliamento e implementazione dell'**informatizzazione** della giustizia tributaria;
- **discussione da remoto** richiedibile anche da una sola delle parti costituite, fermo restando il diritto, per la parte non richiedente, di partecipare in presenza;
- pubblicazione e comunicazione alle parti del **dispositivo** del provvedimento giurisdizionale nella stessa udienza di trattazione, subito dopo la deliberazione;
- accelerazione della **fase cautelare** anche nei gradi di giudizio successivi al primo
- incoraggiamento alla definizione agevolata delle **liti pendenti**, estendendo lo strumento deflativo ai giudizi presso la Corte di cassazione;
- ridefinizione dell'**assetto territoriale** delle Corti di giustizia tributaria, anche mediante accorpamento delle sedi esistenti.

Art. 18 – Le sanzioni

L'articolo 18 detta le linee guida per una profonda revisione del sistema sanzionatorio, anche allo scopo di meglio raccordare le sanzioni amministrative con il **sistema penale**.

Si vogliono evitare forme di duplicazione incompatibili con il principio del **bis in idem**, cioè la circostanza che si possa essere sottoposti a un doppio giudizio per i medesimi fatti, e si intende premiare le imprese che volontariamente adotteranno un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, comunicando preventivamente all'Amministrazione finanziaria un possibile rischio fiscale.

È poi previsto che il contribuente non subisca conseguenze penali nell'ipotesi di **sopraggiunta impossibilità** a far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti a lui non imputabili.

Inoltre, il giudice, in sede penale, dovrà tener conto delle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale che comportano **irrilevanza** del fatto ai fini penali; avrà la possibilità di discostarsene solo previa congrua motivazione.

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative**, occorrerà:

- migliorare la **proporzionalità**, attenuandone il carico, da ricondurre agli standard applicati in altri Paesi europei;
- rivedere l'istituto del **ravvedimento**, per meglio graduare la riduzione delle sanzioni;
- prevedere l'inapplicabilità delle maggiorazioni per **recidiva** prima che sia definito il giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni;
- riordinare la disciplina del **concorso** formale e materiale e della **continuazione**, disponendone anche l'estensione agli istituti deflativi.

Infine, sono definiti diversi principi e criteri direttivi per riordinare la disciplina sanzionatoria in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi nonché di quella applicabile alle violazioni della normativa doganale.

**CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART. 1 LEGGE N. 197/2022)
ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Dopo quelle fornite con la circolare n. 2 del 27 gennaio u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2023), l'Amministrazione finanziaria fornisce nuove precisazioni sulla **procedura conciliativa "fuori udienza"** che **permette di definire con una riduzione delle sanzioni a un 1/18 del minimo e l'ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria**, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che hanno a oggetto atti impositivi.

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 9](#) del 19 aprile 2023, torna a parlare della conciliazione agevolata, a seguito delle novità introdotte dall'**art. 17, c. 2, del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34** (in vigore dal 31 marzo scorso) che **ha esteso, fra l'altro, l'applicazione dell'istituto definitorio alle controversie pendenti alla data del 15 febbraio 2023**, anziché all'1 gennaio 2023, e **ha previsto lo slittamento della sottoscrizione dell'accordo al 30 settembre 2023**, e non più al 30 giugno; con riferimento alla **pendenza della lite, ritiene sufficiente che a tale data, indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte**, non essendo richiesto per la definizione della lite che al 15 febbraio 2023 sussista anche l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Riguardo alle controversie aventi a oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, decorsi i novanta giorni (art. 17-bis, c. 2, d.lgs. n. 546/1992) al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. La circolare n. 9/2023 precisa, inoltre, che, ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l'appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Cause speciale di non punibilità

La circolare n. 9/2023 evidenzia che l'art. 23 del d.l. n. 34/2023, in caso di adesione alle definizioni agevolate tra cui è compresa la conciliazione agevolata, ha introdotto una "Causa speciale di non punibilità dei reati tributari" per i seguenti casi:

- omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis, del d.lgs. n. 74/2000;
- omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250mila euro di cui all'art. 10-ter, del d.lgs. n. 74/2000;
- indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50mila euro di cui all'art. 10-quater, c. 1, del d.lgs. n. 74/2000.

No alla definizione automatica in tandem con la conciliazione agevolata

La stipula di un accordo di conciliazione parziale preclude la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica prevista dai commi 186-205 dell'art. 1 della legge (n. 197/2022) di Bilancio 2023, per il restante della pretesa tributaria ancora in contestazione. È la stessa norma a precisarlo. Il comma 206 indica infatti che la conciliazione agevolata è prevista "In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205".

Niente accordo se il contendere è limitato alle sanzioni

In tema di sanzioni, a differenza di quanto avviene per la definizione automatica delle liti pendenti, i commi 206-212 non disciplinano espressamente l'ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate ritiene, di conseguenza, che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tal caso, il beneficio della riduzione delle penalità a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla *ratio legis*.

Se salta il primo appuntamento in cassa

In primo appuntamento in cassa per il pagamento dell'intera somma dovuta per la conciliazione agevolata o della prima rata, è fissato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Le rate successive devono essere versate, insieme ai relativi interessi, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

La circolare n. 9/2023 ricorda che il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, considerato che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Somme già versate in pendenza di giudizio

La circolare n. 9/2023 ricorda che da quanto dovuto a titolo di conciliazione devono essere scalate le eventuali somme già versate dal contribuente. L'Amministrazione precisa che nel caso in cui le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata possa essere riconosciuto il rimborso della differenza. L'accordo si perfeziona con il pagamento della pretesa tributaria o della prima rata, in caso contrario si decade dalla riduzione delle sanzioni *ultra-light* previste dal comma 207 (un diciottesimo del minimo). Inoltre, l'ufficio finanziario procede iscrive a ruolo il nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento.

FRINGE BENEFIT
ISTRUZIONI INPS SUI «FLUSSI DI VARIAZIONE MASSIVA D'UFFICIO»

Il d.lgs. n. 314/1997 (con una modifica apportata all'art. 12 della legge n. 153/1969) ha introdotto il principio dell'unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, e stabilito espressamente che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale.

Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei **beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit)** se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 258,23, come previsto dal comma 3 del citato art. 51. Il superamento di tale importo comporta l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, quindi, l'assoggettabilità per l'intero valore al prelievo previdenziale.

In materia di *fringe benefit*, e limitatamente al periodo d'imposta 2022:

- **con l'art. 12 del d.l. 9/8/2022 n. 115** - convertito, con modificazioni, dalla legge 21/9/2022 n. 142 e recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*" (decreto Aiuti bis) -, **il legislatore: 1) ha introdotto una disciplina in deroga all'art. 51, c. 3, del TUIR, e fissato (da euro 258,23) a euro 600,00 il menzionato limite massimo di esenzione** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 32 e 36 del 2022); 2) **ne ha ampliato le tipologie**, includendovi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti "*per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale*".
- il d.l. 18/11/2022 n. 176 (decreto Aiuti quater - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2022), vigente dal 19 novembre 2022, ha ulteriormente aumentato la soglia di esenzione (da euro 600,00) a euro 3.000,00.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- 1) n. 4616 del 22 dicembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023), ha fornito le indicazioni operative per il recupero della quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione e, tra l'altro, precisato che «in alternativa all'esposizione della specifica variabile retributiva o all'invio del flusso di regolarizzazione, è stata prevista la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:
 - l'elemento <CodiceCausale>, indicando il valore "FRBI", avente il significato di "Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155";
 - l'elemento <AnnoMeseRif>, indicando l'anno/mese in cui è avvenuta l'erogazione oggetto del recupero;
 - l'elemento <BaseRif>, indicando l'imponibile da detrarre nel mese riferito al *fringe benefit*;

- l'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando "0" (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell'Istituto.

Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticket\protocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3000", contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di *fringe benefit*. I dati esposti con il codice causale "FRBI" sono utili alla creazione delle "Regolarizzazioni DM\VIG" e all'individuazione dell'imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero»;

2) n. 1448 del 18 aprile 2023, ha:

- comunicato che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, «sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell'elemento <AnnoMeseRif>, l'imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili "FRIBEN" e "FRBDIM". Al termine dell'elaborazione della regolarizzazione d'ufficio, come anticipato nel messaggio n. 4616/2022, sarà fornito riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta»;
- rammentato che il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023, pp. 81 e 82).

**RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI
STRUMENTI DI CONTROLLO (SISTEMI DI GEO LOCALIZZAZIONE INCLUSI)
INDICAZIONI OPERATIVE DELL'INL**

Con l'acclusa nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito ai provvedimenti autorizzativi relativi agli "impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo" - sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (p. es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.) inclusi - previsti dall'art. 4 della legge n. 300/1970 (*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 51/2020, 6/2018, 8/2017, 28/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), che «*traggono spunto dall'esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all'evoluzione tecnologica dei sistemi adottati. Le indicazioni tengono conto, attesa l'interconnessione in materia, degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali. La disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi principi generali (liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità) assolvono, infatti, a una funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di "beni personali" e contribuiscono ad adeguare le previsioni dell'art. 4 in commento allo sviluppo della tecnologia e al rispetto della riservatezza dei prestatori di lavoro ponendosi quale corollari dei valori di dignità e libertà presidiati dallo stesso. Inoltre, occorre considerare che il rispetto delle garanzie di cui all'art. 4 costituisce condizione di liceità del trattamento (artt. 5, 6, 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/676 e art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ragion per cui i relativi trattamenti di dati possono essere effettuati solo in costanza dei requisiti e delle garanzie previste dall' art. 4».*

(*)Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)

- Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.****
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. **Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).**



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del
lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c. al Garante per la protezione dei dati personali

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art.
4 della legge n. 300/1970.

Si forniscono di seguito indicazioni in merito ai provvedimenti in oggetto che traggono
spunto dall'esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione
all'evoluzione tecnologica dei sistemi adottati.

Le indicazioni tengono conto, attesa l'interconnessione in materia, degli orientamenti del
Garante per il trattamento dei dati personali.

La disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi principi generali
(liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità) assolvono,
infatti, a una funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di "beni personali"
e contribuiscono ad adeguare le previsioni dell'art. 4 in commento allo sviluppo della tecnologia e
al rispetto della riservatezza dei prestatori di lavoro ponendosi quale corollari dei valori di dignità
e libertà presidiati dallo stesso.

Inoltre, occorre considerare che il rispetto delle garanzie di cui all'art. 4 costituisce
condizione di liceità del trattamento (artt. 5, 6, 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

UE 2016/676 e art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ragion per cui i relativi trattamenti di dati possono essere effettuati solo in costanza dei requisiti e delle garanzie previste dall' art. 4.

Codeterminazione- provvedimento autorizzativo - insufficienza del consenso dei lavoratori

Fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l'installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall'accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.

L'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell'assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

Le istanze dovranno contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.

Tenuto conto che il bene giuridico tutelato dalla disposizione *de qua* ha natura collettiva e non individuale, la carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l'accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite dall'eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest'ultimo caso l'istallazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori (Cass. Pen, Sez. III, 08/05/2017 n. 22148; Cass. Pen., Sez. III, 17/12/2019 n. 50919; Cass. Pen., Sez. III, 17/01/2020, n. 1733).

Aziende multi-localizzate e integrazioni alle autorizzazioni già rilasciate.

Le imprese con più unità produttive ubicate nell'ambito di competenza della medesima sede territoriale dell'INL - in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali - in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all'ispettorato territorialmente



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall'istanza medesima.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'INL o, in alternativa, alla sede centrale.

Qualora una azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, può presentare istanza di integrazione, nel rispetto della procedura sopra richiamata, purché l'impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato.

Anche l'istanza di mera integrazione all'Ispettorato può avere seguito in subordine all'assenza della RSA/RSU ovvero in caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali presenti nell'unità produttiva oggetto di istanza.

Nuove aziende e assunzioni successive all'installazione

L'art. 4 della L. n 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori, stante la finalità di tutela apprestata dalla normativa. Pertanto, l'Ispettorato del Lavoro può e deve intervenire solo in presenza di lavoratori, verificando che l'impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell'istanza.

Si possono però verificare le seguenti situazioni in riferimento all'installazione e all'utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo:

1. costituzione di una nuova azienda che al momento della presentazione dell'istanza, non ha in forza lavoratori, in quanto deve ancora completare i lavori nella sede in cui dovrà essere installato l'impianto, ma che prevede di avvalersi di personale non appena avviata l'attività. In tal caso sarà possibile presentare l'istanza per l'autorizzazione, che deve sempre precedere



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

l'installazione dell'impianto, indicando nel modello di istanza il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all'avvio dell'attività.

2. l'azienda è già in esercizio, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori e deve procedere ad assunzioni di personale, ricadendosi così nella sfera di applicazione delle tutele dell'art. 4 della L. n. 300/1970. In tale caso, pur avendo l'azienda già installato e messo in funzione l'impianto di videosorveglianza, seppure in assenza di lavoratori, potrà presentare istanza in un momento successivo ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo dell'Ispettorato del Lavoro.

Sistemi di geo localizzazione

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento sensibile delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.).

I suddetti sistemi consentono la raccolta e l'elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

Se, da un lato, a tali sistemi dev'essere riconosciuta indubbia rilevanza ai fini della sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell'attività produttiva, dall'altro lato è necessario verificare che le suddette finalità trovino adeguato contemperamento nella tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in merito alla quale devono richiamarsi i seguenti orientamenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, è intervenuto con numerosi provvedimenti in materia di geolocalizzazione nell'ambito del rapporto di lavoro.



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

Pur nella diversità dei casi concreti decisi, in termini generali l’Autorità ha applicato i principi di protezione dei dati, con particolare riferimento a quello di liceità, necessità e proporzionalità dei trattamenti dei dati personali mediante l’utilizzo dei menzionati dispositivi tecnologici, prescrivendo ai titolari misure a tutela dei diritti degli interessati consistenti nella configurazione dei sistemi in modo da: escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

In particolare, nel provvedimento n. 370/2011, il Garante ha evidenziato che, nel rispetto del principio di necessità, *“la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite”*, e che tale principio deve rispettarsi anche nel caso di trattamenti di dati effettuati in esecuzione di obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante.

In questi ultimi casi è necessario, infatti, che la documentazione da trasmettere alla stazione appaltante, finalizzata a documentare il regolare svolgimento del servizio, non contenga dati che siano, anche indirettamente, riconducibili agli interessati (ad es. il codice del dispositivo o del veicolo assegnato) ma le sole informazioni strettamente necessarie a consentire il raffronto tra servizio effettivamente reso e il servizio atteso (si veda, in particolare, il provvedimento n. 247 del 24 maggio 2017).

I dati raccolti e trattati devono, pertanto, essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970. Di conseguenza, l’accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro (art. 4, co. 3, L. n. 300/1970).

Sulla base di quanto sopra evidenziato, gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l'installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati. Si rappresenta, in particolare, l'opportunità di prevedere nel corpo dei provvedimenti autorizzatori il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali (in particolare gli artt. 5, 6, 9, 13, 14 e 35 del Regolamento (UE) 2016/679).

Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo "strumento" di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti si ritiene che non sia necessario richiedere l'elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l'impianto.

Disposizioni normative che favoriscano o impongano l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

L'art. 4 dello Statuto e la procedura di garanzia ivi prevista, peraltro penalmente sanzionata, trova necessaria applicazione in presenza di lavoratori anche nel caso di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

La legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modificazioni del DL 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "sblocca cantieri", recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, ha introdotto l'art. 5-septies (*Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani*), con cui sono stati istituiti dei fondi, rispettivamente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della salute, finalizzati all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le relative strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Il citato art. 5-septies, relativo all'erogazione dei finanziamenti in esso previsti, non può rappresentare il solo motivo legittimante l'installazione stessa né può essere considerato *ex se* idonea



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

base giuridica per i trattamenti di dati personali che ne derivano. Le garanzie sancite dall'art. 4 della legge n. 300/1970 (procedura concertativa o autorizzatoria) restano applicabili anche a tali fattispecie e, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, gli Uffici verificheranno pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, come peraltro già indicato nella Circolare INL n. 5/2018.

L'art. 88 del T.U.L.P.S. disciplina il rilascio delle licenze per l'esercizio delle scommesse, le quali possono essere concesse *“esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”*.

Presupposto per il rilascio della suddetta autorizzazione è il rispetto dei requisiti indicati nel DM 22 gennaio 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze e, in particolare, di quello previsto dall'art. 9 (ambienti dedicati) del citato DM che, al comma 4, stabilisce che *“Le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso”*.

L'installazione di sistemi di videosorveglianza rappresenta, quindi, un requisito necessario per il rilascio delle licenze in questione finalizzato a tutelare i giocatori, l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tali finalità, in presenza di lavoratori, coesistono alle esigenze di tutela degli stessi definite dall'art. 4, le quali impongono il rispetto delle relative procedure prima dell'installazione.

Le garanzie dell'art. 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possano, infatti, subire limitazioni nei casi di sistemi di videosorveglianza imposti da normative di settore.

Nello stesso senso il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 200 del 18 aprile 2013 (in relazione alle previsioni di impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi" nei musei, nelle biblioteche statali e negli archivi di Stato per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e da danneggiamenti al patrimonio dello Stato - art. 1, d.l. n. 433/1992 conv. in l. 14 gennaio 1993, n. 4) e nel provvedimento n. 410 del 18 settembre 2014, sotto diverso profilo, in relazione alle sale da gioco,



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

Lavoratori etero organizzati - prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali.

La procedura imposta dall'art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, al fine di poter installare e porre in uso impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo, è volta ad individuare il momento di raccordo e il confine tra l'esercizio del potere datoriale di controllo a distanza delle attività dei lavoratori e la tutela della dignità personale e della libertà dei lavoratori stessi, e si applica, sotto il profilo soggettivo, ai datori di lavoro, imprenditori e non, ossia titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ed ai lavoratori che prestano la propria attività soggetti al potere direttivo e conformativo del datore di lavoro ed alle sue prerogative organizzative e di controllo.

Ad analoga conclusione può giungersi, in termini di tutela accordata dall'ordinamento, anche per le tipologie di lavoro in relazione alle quali sono normativamente estese, nei confronti del lavoratore, le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto (l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni aventi alcune caratteristiche individuate dalla medesima disposizione, come novellata dal D.L. n. 101/2019 conv. da L. n. 128/2019, ossia che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate, anche qualora organizzate mediante piattaforme anche digitali).

Inoltre, tenuto conto che in base al comma 1 dell'art. 47 quinquies del d.lgs. n.81/2015, alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, deve ritenersi che l'operatività dell'art. 4 in commento, inserito nel titolo dello Statuto rubricato "della libertà e dignità del lavoratore", vada estesa anche ai lavoratori autonomi di cui al precedente art. 47 bis.

Volontari.

Al di fuori delle tipologie di lavoro sopra citate deve ritenersi fermo il divieto di interpretazione analogica della disciplina penale ricollegata alla previsione dell'art. 4 cit., con



*Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza
e sicurezza del lavoro*

particolare evidenza per tutte le realtà associative che si avvalgano di volontari di cui al d.lgs. n. 117/2017.

In base all'art. 17, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), il volontario è un soggetto che *"...per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario"*. Al comma 5 del medesimo art. 17, è stabilito espressamente che *"La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria"*.

Par tali ragioni, ed anche in considerazione della summenzionata incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, si ritiene che alle prestazioni dei volontari non possano applicarsi le medesime tutele accordate dall'art. 4 della legge n. 300/1970.

È opportuno evidenziare, peraltro, che, a prescindere dalle suddette incompatibilità, al volontario si applica la disciplina di protezione dei dati personali prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003.

Laddove invece siano compresenti sul luogo di lavoro entrambe le tipologie (volontario e lavoratore subordinato), l'imprenditore è viceversa tenuto ad attivare le procedure di cui all'articolo 4, co. 1, della legge 300/1970 al fine di installare sistemi dai quali possa anche derivare il controllo datoriale a distanza nei confronti dell'attività del personale dipendente eventualmente presente.

IL DIRETTORE CENTRALE

Orazio Parisi

PARISI ORAZIO

2023.04.14 16:19:55



**DECADENZA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA A SEGUITO
DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIUDICE PENALE: NUOVI CHIARIMENTI
DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO**

A integrazione di quanto precisato con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 41/2021), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'acclusa nota del 6 aprile u.s., ha fornito risposte ad alcune richieste di chiarimento in merito a quanto disposto dall'art. 14^(*), c. 16, del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, su alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell'**emissione da parte del Giudice penale del decreto di archiviazione per l'estinzione** – a esito della procedura di prescrizione di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 – **delle contravvenzioni accertate in occasione dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa** di cui al comma 1 dello stesso art. 14.

(*) **Art. 14 del d.lgs. n. 81/2008**

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in

corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

<p style="text-align: center;">TFR INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MARZO 2023</p>
--

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **marzo 2023** pari a **118,0** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 marzo 2023** al **14 aprile 2023** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,375000 %**.